

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
 SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
 DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
 GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
 EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
 ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΩΝ
 COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
 COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
 CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
 CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
 EIROPAS KOPIENU TIESA



EUROPOS BENDRIJU TEISINGUMO TEISMAS
 EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
 IL-QORTI TAL-ĞUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJET EWROPEJ
 HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
 TRYBUNAL SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓŁNOT EUROPEJSKICH
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
 SÚDNY DVOR EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV
 SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
 EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
 EUROPEiska GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 42/05

12 maggio 2005

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-347/03

*Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e Agenzia regionale per lo Sviluppo Rurale (ERSA) /
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali*

IL DIVIETO DI UTILIZZARE LA DENOMINAZIONE «TOCAI» PER DETERMINATI VINI ITALIANI, CHE DERIVA DA UN ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA REPUBBLICA D'UNGHERIA, È VALIDO NEGLI ASPETTI ESAMINATI DALLA CORTE

Le regole in materia di omonimia degli accordi internazionali esaminati non impongono che, di fronte all'indicazione geografica ungherese «Tokaj», la denominazione della varietà di vite italiana «Tocai friulano» possa continuare ad essere utilizzata per la designazione e la presentazione di determinati vini italiani.

Il «Tocai friulano» o «Tocai italico» è una varietà di vite tradizionalmente coltivata nella regione Friuli-Venezia Giulia e utilizzata nell'elaborazione di vini bianchi commercializzati, in particolare, con indicazioni geografiche come «Collio» o «Collio Goriziano». Nel 1993, la Comunità europea e la Repubblica d'Ungheria hanno concluso un accordo sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini. Per tutelare l'indicazione geografica ungherese «Tokaj», l'accordo ha vietato l'utilizzo del termine «Tocai» per la designazione dei vini italiani sopra citati alla fine di un periodo transitorio con scadenza 31 marzo 2007. Nel 2002, la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale hanno chiesto al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio l'annullamento della normativa nazionale di attuazione del divieto previsto dall'accordo. In tale contesto il giudice italiano ha adito la Corte di giustizia delle Comunità europee in via pregiudiziale.

La Corte rileva, innanzitutto, che, all'epoca in cui è stato concluso l'accordo CE-Ungheria sui vini, le denominazioni «Tocai friulano» e «Tocai italico» non costituivano un'indicazione geografica ai sensi dell'accordo CE-Ungheria sui vini, bensì il nome di una varietà di vite riconosciuta in Italia. Infatti, contrariamente alla denominazione ungherese «Tokaj» che figurava nell'allegato del detto accordo, in cui sono citate le indicazioni geografiche relative ai vini originari della Repubblica d'Ungheria, le menzioni «Tocai friulano» e «Tocai italico» non figuravano nella parte di tale allegato, in cui sono elencate le indicazioni geografiche relative ai vini originari della Comunità. La Corte afferma che il divieto contestato è conforme alla

disciplina delle denominazioni omonime prevista dall'accordo poiché quest'ultimo presuppone la presenza di due indicazioni geografiche.

La Corte sottolinea, poi, che **nel caso di omonimia tra un'indicazione geografica di un paese terzo e una denominazione che riprende il nome di un vitigno** utilizzato per la designazione e la presentazione di determinati vini comunitari, le disposizioni in materia di omonimia contenute nell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (l'accordo ADPIC)¹ **non esigono che il nome di un vitigno utilizzato per la designazione di vini comunitari possa continuare ad essere utilizzato in futuro.**

Infine, secondo la Corte **il divieto**, dal momento che non esclude ogni ragionevole modalità di commercializzazione dei vini italiani interessati, **non costituisce una privazione della proprietà** ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo². Pertanto, il mancato indennizzo dei viticoltori friulani espropriati non costituisce di per sé una circostanza che attesta l'incompatibilità tra il divieto e il diritto di proprietà.

Inoltre, anche supponendo che tale divieto costituisca una misura di regolamentazione dell'uso di beni ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo³, l'ingerenza che esso comporta può essere giustificata. A questo proposito, la Corte constata che il divieto ha l'obiettivo di conciliare la necessità di fornire al consumatore finale un'informazione esatta e precisa sui prodotti con quella di proteggere i produttori sul loro territorio contro le distorsioni della concorrenza. Il divieto, quindi, persegue **uno scopo legittimo di interesse generale**. La Corte afferma che il divieto è altresì proporzionato a tale scopo perché è stato previsto, in particolare, un periodo transitorio di tredici anni e sono disponibili espressioni alternative per sostituire le denominazioni «Tocai friulano» e «Tocai italiano».

Conseguentemente, la Corte respinge le obiezioni sollevate in ordine alla validità del **divieto, risultante dall'accordo CE-Ungheria, di utilizzare in Italia la denominazione «Tocai» dopo il 31 marzo 2007.**

¹ Accordo concluso nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio e approvato dalla Comunità europea nel 1994.

² Primo comma dell'art. 1 del protocollo addizionale n. 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

³ Secondo comma dell'art. 1 del protocollo addizionale n. 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna

la Corte di giustizia

Lingue disponibili: FR, DE, EN, HU, IT, PL

Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte

<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it>

Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Raffaella Cetrulo

tel. (00352) 4303 2968 fax (00352) 4303 2674